

Responsabilità delle banche

Segnalazioni alla Centrale dei rischi e questioni di responsabilità civile

di **Valerio Sangiovanni** (*)

Negli ultimi anni è aumentato il contenzioso che vede coinvolte le banche: la crisi economica e finanziaria aggrava progressivamente la situazione debitoria dei clienti degli istituti di credito, e produce - come effetto collaterale - un'accentuazione della litigiosità, talvolta vista come *extrema ratio* per evitare l'insolvenza. Proprio in questa ottica, una parte del contenzioso concerne le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Capita che tali comunicazioni non avvengano nel rispetto dei presupposti che le legittimano, determinando in capo ai clienti bancari danni di cui viene chiesto il risarcimento. La giurisprudenza si trova così, con una certa frequenza, ad affrontare la questione di quali danni possano essere risarciti.

Introduzione

In questo articolo analizziamo una tematica che, negli ultimi anni, ha assunto un certo rilievo nel panorama giurisprudenziale civilistico. Si tratta delle segnalazioni alla Centrale dei rischi e in particolare delle possibili conseguenze, in termini di responsabilità civile, di segnalazioni illegittime (1). L'esistenza di un contenzioso correlato al funzionamento della Centrale rischi è una delle tante conseguenze negative della crisi economica e finanziaria che attanaglia l'Italia ormai da alcuni anni. Con la crisi, esplosa con la nota vicenda statunitense dei mutui *subprime* (2), numerose imprese sono dovute ricorrere più intensamente all'indebitamento bancario. Il fenomeno è in sé fisiologico, quale spinta all'attività imprenditoriale, ma diventa patologico quando le imprese cessano di essere in grado di far fronte ai debiti assunti. In questo contesto si collocano le segnalazioni alla Centrale rischi.

Sotto il profilo più specifico della responsabilità civile, la segnalazione in Centrale rischi non può essere foriera di alcuna responsabilità se avviene nel rispetto dei parametri che la consentono. Il problema che emerge dalla prassi è che le comunicazioni avvengono talvolta in assenza delle condizioni legittimanti. Giova subito ricordare l'effetto principale della segnalazione: l'impresa segnalata viene considerata inaffidabile dall'intero sistema creditizio, con la conseguenza tipica che viene chiesto il rientro dagli affidamenti da parte degli intermediari che ope-

rano con l'impresa e diventa poi estremamente difficile ottenere nuovi finanziamenti. Di fatto, una segnalazione alla Centrale rischi può determinare l'impossibilità per l'impresa di continuare a svolgere la propria attività. A queste condizioni si capisce come un'errata segnalazione in Centrale rischi possa comportare danni significativi per la società che la subisce. Nelle ipotesi più gravi, l'impresa - si badi bene già indebitata - può arrivare a essere dichiarata fallita, venendole meno i mezzi per operare sui mercati. Ecco allora che si comprendono le ragioni per le quali un'attività delle banche in sé obbligatoria ed effettuata in adempimento di un dovere, come la segnalazione in Centrale rischi, possa implicare responsabilità in capo all'intermediario che la effet-

Note:

(*) L'autore è componente dell'organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario, ma le considerazioni svolte e le opinioni espresse in questo articolo sono di natura personale e non possono in alcun caso vincolare l'organo di appartenenza. Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Per una analisi della giurisprudenza in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi cfr. P. Serrao d'Aquino, *Illegittima segnalazione dei crediti "a sofferenza" alla Centrale dei rischi: analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali*, in *Giur. mer.*, 2010, 604 ss.

(2) In connessione con la crisi innestata dalla vicenda dei mutui *subprime* cfr. R. Cornetta, *Crisi dei mutui subprime e copertura assicurativa per le azioni di danni contro gli intermediari*, in questa *Rivista*, 2008, 821 ss.; L. Paura, *I mutui subprime e la tempesta perfetta. Il cattivo debitore e l'accesso all'abitazione*, in *Riv. dir. impr.*, 2009, 119 ss.

tua. Si consideri altresì che la situazione debitoria in cui versano le imprese le può incentivare ad agire in giudizio nei confronti delle banche: in alcuni casi il risarcimento rappresenta l'ultima possibilità rimasta per rimanere sul mercato.

Sempre in via d'introduzione giova osservare che la materia della responsabilità civile connessa alle segnalazioni presso la Centrale rischi è oggetto della giurisprudenza non solo dei giudici statali ma anche dell'Arbitro Bancario Finanziario (3). Le decisioni di quest'organo vengono pubblicate sul suo sito e sono dunque di dominio pubblico: esse costituiscono pertanto, anche con riferimento alla materia delle segnalazioni alla Centrale rischi, un'utile e ampia banca-dati su numerose questioni di diritto bancario. Considerato che le decisioni dell'ABF vengono assunte secondo diritto e che devono essere motivate, in relazione a diversi profili interpretativi si può trarre giovamento dalla lettura delle decisioni pubblicate.

La Centrale dei rischi

Al fine di apprezzare i problemi di responsabilità civile che sorgono in connessione con le segnalazioni alla Centrale dei rischi, vanno premesse alcune osservazioni sulle sue funzioni e sulle sue modalità di funzionamento.

La base normativa primaria per la creazione della Centrale rischi è il testo unico bancario. Qui si prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del c.i.c.r., emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, fra le altre cose, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni (art. 53, comma 1, t.u.b.). È evidente come l'attività bancaria costituisca, almeno per certi profili, un'attività rischiosa. Secondo la definizione che ne dà la legge, l'attività bancaria consiste nella raccolta del risparmio fra il pubblico e nell'esercizio del credito (art. 10, comma 1, t.u.b.). Mentre la raccolta del risparmio non rappresenta un'attività pericolosa dal punto di vista delle banche, che si limitano a raccogliere il danaro di terzi, l'esercizio del credito è al contrario un'attività rischiosa, in quanto le banche devono poter fare affidamento sulla restituzione delle somme concesse in finanziamento e sulla corresponsione dei relativi interessi. Al centro, insomma, dell'attenzione del legislatore vi è il rischio che il debitore non sia in grado di restituire quanto dovuto.

Il problema del debitore incapace di soddisfare le proprie obbligazioni nei confronti della banca può avere risvolti che vanno ben al di là del rapporto

privatistico fra banca finanziatrice e impresa finanziata, per giungere ad avere rilevanza pubblicistica. Tutto dipende dal numero dei debitori a rischio e dall'ammontare dei debiti insoluti. Nel caso in cui una banca sia particolarmente esposta, vi è il rischio d'insolvenza dell'intermediario medesimo e, in considerazione delle interconnessioni fra istituti di credito, l'insolvenza di una singola banca può produrre effetti negativi sull'intero sistema bancario (rischio c.d. "sistemico"). Di qui la necessità di assoggettare a controllo le esposizioni finanziarie degli intermediari.

Sulla base del mandato normativo conferito dall'art. 53, comma 1, t.u.b., il c.i.c.r. ha adottato - nel 1994 - una delibera volta a disciplinare la materia della Centrale dei rischi (4). La delibera c.i.c.r. è in realtà molto breve (si compone di soli sei articoli) e detta alcuni principi di base, lasciando poi alla Banca d'Italia l'ulteriore regolamentazione di dettaglio. Anzitutto alla Banca d'Italia viene affidato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Le banche (nonché le società finanziarie e gli intermediari finanziari) sono tenute, a richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei

Note:

(3) Su organizzazione e funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario cfr. il volume di G. Finocchiaro, *L'Arbitro Bancario Finanziario tra funzioni di tutela e di vigilanza*, Milano, 2012. V. inoltre F. Auletta, *Arbitro bancario finanziario e "sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie"*, in *Società*, 2011, 83 ss.; C. Consolo/M. Stella, *Il ruolo prognostico-deflattivo, irriducibile a quello dell'arbitro, del nuovo ABF, "scrutatore" di torti e ragioni nelle liti in materia bancaria*, in *Corr. giur.*, 2011, 1653 ss.; G. Costantino, *L'Arbitro bancario finanziario*, in *Foro it.*, 2010, V, 278 ss.; M. S. Desario, *Profili d'impatto delle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario sugli intermediari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2011, I, 492 ss.; F. R. Fantetti, *L'arbitro bancario finanziario quale sistema di risoluzione alternativa delle controversie tra investitore e intermediario*, in *Resp. civ.*, 2010, 855 ss.; A. V. Guccione/C. A. Russo, *L'arbitro bancario finanziario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, 475 ss.; G. Guizzi, *L'Arbitro Bancario Finanziario nell'ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell'ABF*, in *Società*, 2011, 1216 ss.; M. Maione, *Forma e sostanza nelle delibere dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Società*, 2012, 437 ss.; V. Petrella, *L'arbitrato bancario finanziario*, in *AA.VV.*, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, a cura di C. Punzi, 2ª ed., 3° vol., Padova, 2012, 287 ss.; A. Pierucci, *L'Arbitro Bancario e Finanziario*, in *AA.VV.*, *Arbitrato*, a cura di Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale, Milano, 2012, 341 ss.; C. Ruperto, *L'"arbitro bancario finanziario"*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2010, I, 325 ss.; V. Sangiovanni, *Regole procedurali e poteri decisori dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Società*, 2012, 953 ss.; V. Tavormina, *L'Arbitro Bancario Finanziario (un altro episodio de "I nuovi mostri")*, in *Corr. giur.*, 2011, 1021 ss.; G. Vecchio, *L'arbitro bancario e finanziario si confronta con i "danni punitivi"*, in *Vita not.*, 2010, I, 1341 ss.

(4) Delibera c.i.c.r., 29 marzo 1994, *Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento con le norme del testo unico delle leggi in materia creditizia e finanziaria*, in www.bancaditalia.it.

propri affidati e i nominativi a questi collegati (art. 1 delib. c.i.c.r.). La Banca d'Italia fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati (art. 2 delib. c.i.c.r.). Le società possono richiedere alla Banca d'Italia che sia loro resa nota la posizione globale di rischio di nominativi censiti diversi da quelli da essi segnalati. Tali richieste possono essere avanzate per finalità connesse all'attività di assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni; a fronte delle stesse deve essere versato alla Banca d'Italia un corrispettivo volto a perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo (art. 3 delib. c.i.c.r.). I dati censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. La Banca d'Italia e le banche possono comunicare a terzi le informazioni registrate a loro nome, secondo la procedura indicata dalla Centrale dei rischi (art. 4 delib. c.i.c.r.).

La Banca d'Italia ha dato attuazione alla deliberazione c.i.c.r. con l'adozione delle Istruzioni per gli intermediari creditizi (5). La circolare n. 139 è stata oggetto di numerose revisioni nel corso degli anni (6) ed è un lungo testo che disciplina, in grande dettaglio, le caratteristiche e il funzionamento della Centrale dei rischi. Segnatamente le Istruzioni per gli intermediari creditizi si compongono di capitoli riguardanti, rispettivamente, le caratteristiche generali della Centrale dei rischi, la classificazione dei rischi e le procedure per lo scambio di informazioni.

In materia di Centrale rischi molto recentemente è altresì intervenuto il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto dell'11 luglio 2012 (7).

I presupposti per la segnalazione in Centrale rischi

In alcuni casi la mancanza dei presupposti per l'iscrizione in Centrale risulta *ictu oculi*. L'ipotesi-limite è quella del soggetto che viene segnalato erroneamente, non avendo in realtà alcun debito nei confronti del sistema bancario: non solo il debito non è in sofferenza, ma nemmeno esiste. Il Tribunale di Lecce ha avuto occasione di occuparsi della vicenda di un signore che fu segnalato del tutto erroneamente in Centrale rischi: nel caso di specie sussisteva un debito non onorato nei confronti della banca, ma il debitore era un'altra persona (8). Conseguentemente l'autorità giudiziaria leccese condanna la banca al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal soggetto erroneamente segnalato, nocumento che

quantifica - come succede spesso in questa materia - in via equitativa.

In altri casi l'illegittimità della segnalazione deriva dal fatto che il debito sì esiste, ma si è in realtà formato anche in forza di addebiti illegittimi operati sul conto corrente del cliente. La principale fonte di addebiti illegittimi è l'anatocismo (9). Secondo gli orientamenti della Corte di cassazione gli addebiti anatocistici per il periodo anteriore al 2000 sono da considerarsi nulli, in quanto avvenuti in assenza di un uso normativo che li giustificasse. Ne consegue ai nostri fini che, se il debito che fa scattare la segnalazione in Centrale rischi è calcolato tenendo conto di tali interessi, la base di calcolo è stata illegittimamente gonfiata e la segnalazione può risultare priva di fondamento. In altre parole: una prima condotta

Note:

(5) Banca d'Italia, Circolare n. 139, 11 febbraio 1991, *Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi*, in www.bancaditalia.it.

(6) Attualmente il testo di riferimento è il 14° aggiornamento di tale circolare del 29 aprile 2011.

(7) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 11 luglio 2012. Questo testo prevede che «i soggetti che partecipano alla Centrale dei Rischi comunicano periodicamente ... l'esposizione nei confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati. A ogni soggetto partecipante la Banca d'Italia fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati» (art. 3, comma 1). Si specifica inoltre che «i soggetti partecipanti possono chiedere alla Banca d'Italia la posizione globale di rischio di nominativi diversi da quelli segnalati, per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito» (art. 3, comma 2). Il testo stabilisce che «i dati nominativi della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I soggetti partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito» (art. 4, comma 1).

(8) Trib. Lecce, 5 agosto 2008, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 2541 ss., con nota di F. Greco, *Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi e responsabilità dell'intermediario*.

(9) Sull'anatocismo cfr. anzitutto i volumi di AA.VV., *L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*, a cura di G. Capaldo, Padova, 2010; C. Colombo, *L'anatocismo*, Milano, 2007; S. De Marco, *L'anatocismo bancario: analisi di una vicenda giurisprudenziale*, Napoli, 2010; A. Riccio, *L'anatocismo*, Padova, 2002; N. Salanitro, *Gli interessi bancari anatocistici*, Milano, 2004. V. inoltre, per limitarsi a citare solo alcuni dei più recenti contributi, F. Agnino, *Anatocismo: tra divieti consolidati e questioni ancora dibattute*, in *Corr. giur.*, 2011, 1712 ss.; G. M. Celardi, *L'anatocismo bancario nella giurisprudenza di legittimità*, in *Giust. civ.*, 2011, I, 2335; M. D'Auria, *Capitalizzazione degli interessi: nullità e profili d'interpretazione contrattuale*, in *Giur. it.*, 2011, 2078 ss.; C. M. Nanna, *Asimmetrie contrattuali e ripetibilità degli interessi anatocistici*, in *Contratti*, 2011, 226 ss.; N. Porto, *L'anatocismo bancario tra conferme e problemi irrisolti*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, 277 ss.; M. Rizzuti, *Gli ultimi progressi in tema di anatocismo bancario*, in *Giur. it.*, 2011, 1548 ss.; F. Rolfi, *Le Sezioni Unite e l'anatocismo: non è tutto oro quel che luccica*, in *Corr. giur.*, 2011, 821 ss.; V. Sangiovanni, *Nullità della clausola anatocistica e prescrizione del diritto alla ripetizione dopo la Corte Costituzionale*, in *Corr. mer.*, 2012, 893 ss.; M. Semeraro, *Equilibrio del contratto e del rapporto nel c.d. anatocismo bancario*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, 974 ss.

illegittima (addebito di interessi anatocistici) non può giustificare una seconda condotta illegittima (segnalazione alla Centrale rischi).

I presupposti per la segnalazione alla Centrale dei rischi sono identificati nei testi cui abbia accennato sopra, in particolare nelle Istruzioni per gli intermediari creditizi. Non è possibile, in questa sede, analizzare in dettaglio tali testi: si tenga altresì conto che l'appropriato inquadramento di una certa fattispecie come rischio rilevante ai fini della Centrale rischi risulta talvolta tecnicamente piuttosto complesso e implica il possesso di competenze diverse da quelle giuridiche (in particolari finanziarie e contabili).

Ai nostri fini basterà rilevare che il credito si può considerare "deteriorato" in diverse situazioni, caratterizzate da progressiva gravità. Al riguardo è utile distinguere fra quattro diverse fattispecie: i crediti scaduti, quelli ristrutturati, quelli incagliati e quelli in sofferenza vera e propria (10). Il livello più leggero di deterioramento del credito si ha nel caso di esposizioni "scadute" da lungo tempo (almeno 90 giorni). Un secondo livello di deterioramento del credito si ha nel caso di crediti "ristrutturati": a causa dell'aggravamento delle condizioni economico-finanziarie del debitore la banca acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio la definizione di una nuova scadenza dei termini oppure una riduzione del debito e/o degli interessi). Il credito ristrutturato è senza dubbio già indice di difficoltà nell'adempimento, ma non assume a "sofferenza" ai fini della segnalazione (considerata anche l'esistenza del consenso della banca alla ristrutturazione). Del resto - a fronte di una ristrutturazione - il debitore viene messo in condizioni di pagare, proprio in quanto gli vengono fatte delle concessioni che riducono il debito oppure dilazionano il pagamento. Il terzo livello di credito deteriorato si ha nel caso di crediti "incagliati": si tratta di esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento, che però si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo (11). Infine si hanno i crediti "in sofferenza" vera e propria.

Secondo le Istruzioni per gli intermediari creditizi (capitolo II, 11), nella categoria "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato d'insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Le Istruzioni specificano che si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presi-

dio dei crediti. Il testo predisposto dalla Banca d'Italia prevede poi che l'apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza (12).

Le regole di segnalazione appena illustrate aiutano a distinguere fra i casi in cui la segnalazione è legittima (presenza di una "sofferenza") e quelli in cui non lo è (assenza di una "sofferenza"). Tuttavia, va subito evidenziato, le Istruzioni non sono sufficienti a sciogliere tutti i dubbi e lasciano aperti gli spazi a interpretazioni difformi, che sono in definitiva la causa delle numerose contestazioni fra clienti e banche. La nozione di "sofferenza", già di per sé vaga, viene difatti spiegata dalle Istruzioni facendo ricorso alla nozione - altrettanto vaga - di "insolvenza".

Per chiarezza va subito precisato che, laddove l'insolvenza sia stata accertata giudizialmente, vi è - per definizione - una sofferenza. Dunque la sentenza di-

Note:

(10) Per un interessante approfondimento di questa distinzione cfr. M. Lembo, *Le segnalazioni in Centrale dei rischi e nella Centrale d'allarme interbancaria. Procedure e responsabilità dell'ente segnalante*, in www.ordineavvocatitrevise.it.

(11) Trib. Cagliari, ord., 25 ottobre 2000, in *Riv. giur. sarda*, 2002, 369 ss., con nota di C. Chessa, *Sui presupposti per la segnalazione della posizione a "sofferenza" alla Centrale dei rischi*, ha stabilito che, ai fini della segnalazione della posizione a sofferenza alla Centrale dei rischi, è indispensabile che il segnalato si trovi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea a intralciare il recupero del credito a opera della banca. Deve, invece, considerarsi illegittima, e quindi provvedersi alla relativa cancellazione, quella segnalazione fondata su un temporaneo disagio economico del cliente (c.d. "incaglio") il quale abbia tempestivamente offerto alla banca di estinguere la propria posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato in più rate proporzionate all'entità del debito.

(12) In un caso affrontato dall'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 2696 del 1° agosto 2012, in www.arbitrobancariofinanziario.it, è stata contestata una segnalazione in Centrale rischi di un debito in sofferenza derivante dall'utilizzo di una carta di credito. Fra le parti sussisteva un contratto di carta di credito *revolving* in virtù del quale il cliente si obbligava al rimborso mensile degli acquisti effettuati mediante utilizzo del fido concessogli entro la data prefissata. Il ricorrente non aveva però saldato quanto dovuto nel termine stabilito e il suo nominativo fu segnalato in Centrale dei rischi. Il cliente ritiene che tale segnalazione sia illegittima e ne chiede la cancellazione. L'ABF tuttavia rigetta il ricorso in quanto i pagamenti dovuti erano corrispettivi di acquisti realmente effettuati con l'uso della carta e tali acquisti non erano oggetto di alcuna contestazione. Secondo la decisione dell'ABF, la segnalazione appare giustificata in quanto il rifiuto di provvedere a pagamenti anche dopo svariati solleciti, quando tale rifiuto non è legittimo, equivale a una situazione di grave difficoltà a eseguirli. In questa fattispecie esaminata dall'ABF il credito non era in contestazione, ma si aveva un vero e proprio rifiuto ingiustificato di saldare quanto dovuto.

chiarativa di fallimento (art. 16 l.fall.) è prova dell'esistenza di una sofferenza e legittima senz'altro la segnalazione in Centrale rischi. Tuttavia, se ci si limitasse ad applicare questo principio, le segnalazioni correrebbero il pericolo di essere sempre tardive: lo scopo cui è preposto il sistema delle comunicazioni è quello di allarmare per tempo il mondo bancario rispetto alle difficoltà finanziarie di un determinato soggetto, proprio per evitare che altri intermediari finanziari facciano credito a chi non potrà onorare i propri debiti (13). Dunque solo un'informazione ragionevolmente preventiva rispetto alla dichiarazione di fallimento consente di realizzare l'obiettivo che sta alla base del sistema della Centrale rischi. Si può allora fare riferimento alla nozione di stato d'insolvenza che viene fornita dalla legge fallimentare (e che precede la dichiarazione di fallimento, costituendone uno dei presupposti): essa si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5, comma 2, l.fall.). Le Istruzioni per le intermediari creditizi cercano di specificare tale nozione, indicando che per stato d'insolvenza si intende una «incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte» (capitolo IV, 107). Tuttavia può essere qui ripetuta, nella sostanza, l'osservazione fatta sopra: a voler applicare la nozione di stato d'insolvenza (anche se non ancora accertata giudizialmente mediante la dichiarazione di fallimento), sussiste il rischio di segnalazioni tardive. Per tacere del fatto che, sotto il profilo soggettivo, in Centrale rischi possono essere segnalati sia imprenditori sia persone che non rivestono tale qualità (mentre la dichiarazione di fallimento riguarda invece solo "l'imprenditore": art. 5, comma 1, l.fall.).

Dalle Istruzioni si ricava altresì che, per legittimare la segnalazione in Centrale rischi, basta una situazione di difficoltà finanziaria "sostanzialmente equiparabile" a uno stato d'insolvenza. Con "situazioni equiparabili" si devono intendere circostanze che non sono sussumibili in una condizione d'insolvenza in senso tecnico, ma si collocano in una fase temporale anteriore. In questo senso si è orientata anche la Corte di cassazione, secondo cui il tenore letterale delle Istruzioni e, segnatamente, l'accostamento che tali Istruzioni hanno inteso stabilire fra "stato d'insolvenza" (anche non accertato giudizialmente) e "situazioni sostanzialmente equiparabili" inducono a preferire quelle ricostruzioni che, partendo dall'art. 5 l.fall., hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei rischi, una nozione *levior* rispetto a quella dell'insol-

venza fallimentare, così da concepire lo stato d'insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria ovvero, in buona sostanza, di grave e non transitoria difficoltà economica, senza fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità (14).

Le sentenze della Corte di cassazione sulle segnalazioni illegittime

Le problematiche di responsabilità civile in connessione con le segnalazioni in Centrale rischi sono state oggetto di due importanti decisioni della Corte di cassazione.

In un intervento del 2010, la Corte di cassazione ha spiegato le ragioni per le quali non sussistevano i presupposti per la segnalazione in Centrale rischi (15). La società che era stata segnalata possedeva attrezzature, macchinari e materiali di valore superiore al credito della banca; non risultavano nei suoi con-

Note:

(13) Questi problemi sono stati bene evidenziati da Trib. Cagliari, ord., 25 ottobre 2000, cit., secondo cui il requisito dell'insolvenza previsto dalla disciplina fallimentare ha riguardo a situazioni di irreversibile crisi economico-finanziaria dell'impresa cui consegue l'impossibilità per i creditori di recuperare i crediti, se non in misura sensibilmente ridotta e dopo un lungo lasso di tempo, mentre il credito bancario in sofferenza è, per definizione, un credito recuperabile, pur se con grave difficoltà. Dunque sostenere che la banca possa appostare un credito in sofferenza solo quando l'affidato versi in stato d'insolvenza secondo la previsione dell'art. 5 l.fall. significa, in pratica, impedire di censire quel credito fra le sofferenze finché il cliente non sia giunto sull'orlo del fallimento.

(14) Così Cass., 12 ottobre 2007, n. 21428. Ha successivamente seguito le indicazioni della Corte di cassazione Trib. Cagliari, 21 maggio 2009, in *Banca borsa tit. cred.*, 2011, II, 647 ss., con nota di A. Floris, *Sulla nozione di "sofferenza" ai fini della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia*, ribadendo che la condizione d'insolvenza che costituisce il presupposto della segnalazione deve essere intesa in un'accezione *levior* rispetto a quella d'insolvenza fallimentare: la segnalazione a sofferenza implica cioè una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, senza fare necessariamente riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità del debito. In questo senso è orientata anche la dottrina che ha evidenziato che la segnalazione a sofferenza non presuppone di per sé il ricorrere della decozione fallimentare, essendo sufficiente per la segnalazione l'esistenza di una sfavorevole condizione economica destinata a protrarsi nel tempo: G. Racugno, *Revoca degli affidamenti bancari, Centrale dei rischi, stato di insolvenza*, in *Giur. comm.*, 2012, II, 191.

(15) Cass., 24 maggio 2010, n. 12626, in questa *Rivista*, 2011, 285 ss., con nota di V. Trovato, *Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e prova del danno alla reputazione economica*; in *Obbl. contr.*, 2011, 738 ss., con nota di F. Grasselli, *Errata segnalazione in "Centrale rischi" e risarcimento dei danni*; in *Resp. civ.*, 2011, 272 ss., con nota di M. Gorgoni, *Misure di contenimento del rischio del credito e tutela della reputazione*.

fronti procedure esecutive o elevazioni di protesti per cambiali o assegni; disponeva di numerose garanzie prestate anche nei confronti della banca che aveva effettuato la segnalazione, tant'è che il debito nei confronti di quest'ultima, pur contestato giudizialmente, era stato regolarmente pagato dai garanti proprio al fine di evitare azioni esecutive. La Cassazione conclude nel senso che il comportamento della banca che ha posto in essere la segnalazione è connotato da mancanza di avvedutezza, da imprudenza e da imperizia, per non avere svolto gli accertamenti che devono caratterizzare gli operatori del settore onde valutare la capacità finanziaria dei soggetti che con essi intrattengono rapporti commerciali. La banca aveva anteposto agli elementi suddetti la prospettazione di altri, inidonei però a dimostrare lo stato d'insolvenza, ravvisati nei bilanci di detta società in perdita da diversi anni nonché nelle sue esposizioni nei confronti di altri istituti di credito. Secondo la Corte di cassazione non si può in particolare attribuire alcuna valenza indicativa dello stato d'insolvenza alla proposta transattiva della società in merito a una vertenza giudiziaria relativa all'asserito debito per cui è stata eseguita la segnalazione alla Centrale rischi. Dalla sentenza della Corte di cassazione del 2010 emerge che il comportamento della banca segnalante deve essere ispirato a perizia, prudenza e diligenza. Fra gli obblighi che fanno capo all'intermediario bisogna menzionare, per la sua particolare rilevanza, il dovere di avvertire anticipatamente il cliente del fatto che si sta per procedere a una segnalazione in Centrale rischi. Tale avvertimento svolge un'importante funzione, in quanto consente al segnalando, se ne ha la possibilità e la volontà, di onorare il suo debito prima che si verifichi la segnalazione. Al riguardo il Tribunale di Bari ha affermato che l'istituto bancario è tenuto, prima di dar corso alla segnalazione alla Centrale dei rischi, ad accertarsi che il correntista sia stato preventivamente informato del recesso dal contratto e della revoca del fido nonché e soprattutto del fatto che gli sia stato inviato un atto di costituzione in mora, tale da mettere il cliente in condizione di ripianare l'esposizione debitoria ed evitare la segnalazione (16).

Anche in una sentenza del 2009 la Corte di cassazione aveva avuto occasione di occuparsi di quali siano i presupposti affinché una segnalazione alla Centrale rischi avvenga in modo legittimo (17). Più specificamente, secondo questa sentenza della Cassazione, la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale rischi richiede una valutazione da parte dell'intermediario riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quin-

di scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.

Da questo intervento della Corte di cassazione si ricava in particolare la regola per la quale la banca non può procedere a una segnalazione in Centrale rischi sulla base di un singolo episodio del rapporto intercorrente fra essa e il cliente che prescindendo da una valutazione della complessiva situazione finanziaria. In altre parole la segnalazione deve essere preceduta da un'indagine sul complessivo stato del cliente, anche se rimane oscuro quale estensione debba avere tale indagine. È ragionevole affermare che la banca dovrà quantomeno accertarsi se già esistono presso la Centrale rischi altre segnalazioni in capo al cliente. Inoltre dovrà recuperare quelle informazioni che un avveduto operatore del settore raccoglie prima di concedere credito (18). Laddove, all'esito di tale indagine, risulti una situazione di grave difficoltà finanziaria, potrà legittimamente procedere alla segnalazione in Centrale rischi. Sempre dalla sentenza della Corte di cassazione del 2009 si ricava il principio che non è solo lo stato d'insolvenza in senso tecnico a legittimare la segnalazione in Centrale rischi, bastando invece una situazione di difficoltà finanziaria meno grave. Del resto, come già si evidenziava, lo scopo cui è preposto il sistema della Centrale rischi è quello di allarmare per tempo il mondo bancario rispetto alle difficoltà finanziarie di un certo soggetto, proprio per evitare di fare cre-

Note:

(16) Trib. Bari, 24 gennaio 2008, in questa *Rivista*, 2008, 881 ss., con nota di A. Fabrizio-Salvatore, *Segnalazione illegittima alla Centrale rischi e danno risarcibile*.

(17) Cass., 1° aprile 2009, n. 7958, in *Giur. comm.*, 2010, II, 666 ss., con nota di F. Pacileo, *"Sofferenze bancarie": presupposti di legittimità della segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia*; in *Giur. it.*, 2009, 2153 ss., con nota di F. Gangemi, *Segnalazioni alla Centrale rischi e privacy: profili di responsabilità in capo alla Banca d'Italia*; in *Obbl. Contr.*, 2011, 737 ss., con nota di F. Grasselli, *Errata segnalazione in "Centrale rischi" e risarcimento dei danni*; in *Resp. civ. prev.*, 2010, 1095 ss., con nota di S. Bolognini, *Erronea appostazione di un credito in sofferenza: possibile configurazione di una responsabilità anche in capo alla Banca d'Italia*.

(18) Secondo Trib. Cagliari, ord., 25 ottobre 2000, cit., tuttavia, l'indagine richiesta alla banca sulla complessiva situazione finanziaria del cliente non ha un oggetto particolarmente ampio: in particolare la banca non sarebbe tenuta ad acquisire i bilanci della società né a eseguire delle visure immobiliari, per cui in caso di cliente mono-affidato gli unici elementi disponibili per l'appostamento saranno l'andamento del rapporto, la condotta del cliente e le eventuali garanzie dal medesimo offerte.

dito a chi è inaffidabile (e non potrà onorare le obbligazioni assunte); solo una informazione preventiva rispetto al vero e proprio stato d'insolvenza consente di realizzare questo obiettivo.

La giurisprudenza della Corte di cassazione presta però il fianco a una critica: per le banche risulta difficile effettuare segnalazioni tempestive alla Centrale rischi senza incorrere in responsabilità civile. Da un lato, difatti, si impone agli istituti di credito una valutazione complessiva della situazione finanziaria dell'interessato (valutazione che, nella prassi, può talvolta risultare difficoltosa), vietando di effettuare segnalazioni sulla base di meri ritardi nei pagamenti o di volontari inadempimenti (pena l'affermazione di responsabilità civile della banca). Da un altro lato, tuttavia, si chiarisce che la segnalazione non può essere eccessivamente tardiva, non potendo difatti giungere quando il segnalato versa ormai in uno stato di vera e propria insolvenza.

Natura della responsabilità e danno patrimoniale derivante dalla segnalazione in Centrale rischi

Per quanto concerne la natura della responsabilità che fa capo alla banca per avere proceduto a illegittime segnalazioni, si deve differenziare fra la possibile responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale. Al riguardo è peraltro difficile inquadrare in via generale e definitiva la responsabilità da illegittima segnalazione nell'ambito dell'una piuttosto che dell'altra; bisogna invece apprezzare le particolarità dei singoli casi, potendosi talvolta affermare la responsabilità contrattuale, talaltra quella extracontrattuale. Più precisamente, secondo un primo possibile approccio, la segnalazione - avvenendo nei confronti di un soggetto che ha instaurato un rapporto contrattuale con la banca - può qualificarsi come inadempimento a tale contratto e determinare responsabilità contrattuale. Questa tesi presuppone che fra le parti sia stato concluso un contratto e che esso sia ancora in forza fra le medesime. Il Tribunale di Bari ha affermato che la segnalazione che un istituto di credito faccia alla Centrale dei rischi prima della revoca degli affidamenti integra uno specifico titolo di responsabilità della banca verso il proprio correntista (19). In altri contesti la responsabilità della banca va invece qualificata come extracontrattuale. Ciò si verifica ad esempio nell'ipotesi in cui fra le parti non è mai sussistito alcun rapporto contrattuale: il caso potrebbe essere quello del soggetto che non ha nemmeno un'apertura di credito o un mutuo con la banca e - ciò no-

nostante - per uno scambio di persone viene erroneamente segnalato. In fattispecie del genere la segnalazione si colloca al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale fra le parti.

L'azione giudizio del cliente bancario sarà accolta dall'autorità giudiziaria se la segnalazione ha prodotto un danno. Con riguardo alle tipologie di danno riconosciute nel nostro ordinamento, si deve distinguere fra danno patrimoniale e non patrimoniale.

Iniziando a occuparci del danno patrimoniale che può essere fatto valere in conseguenza di una illegittima segnalazione in Centrale rischi, questo può consistere nella "perdita subita" dal creditore oppure nel "mancato guadagno" (secondo la terminologia usata nell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.). Qualche volta il danno consiste anzitutto in una perdita subita (o danno emergente). A questo riguardo in un interessante caso il Tribunale di Bari ha individuato la perdita subita nel fatto che l'attore, in conseguenza della segnalazione in Centrale rischi e della revoca degli affidamenti, si era trovato costretto a smobilizzare un fondo azionario che era stato dato in pegno (20). Si trattava di un fondo comune d'investimento costituito in pegno degli affidamenti concessi che, per le sue caratteristiche, presentava titoli che incorporavano potenzialità di crescita di lungo termine assai superiori a quelle di altri titoli. La repentina necessità di far fronte alla richiesta di rientro dall'esposizione debitoria e l'impossibilità di accesso al credito sono stati causa dell'immediata vendita dei titoli senza attendere il termine lungo previsto dal prospetto informativo.

In altri casi il danno per l'impresa che subisce la segnalazione illegittima in Centrale rischi consiste in un mancato guadagno (o lucro cessante): l'impresa, quando smette di ottenere credito, non può più portare a termine affari già avviati oppure non può concludere nuovi affari che altrimenti sarebbe riuscita a concludere. La prova di tale mancato guadagno può essere fornita con riferimento a un singolo specifico affare oppure al complesso dell'attività svolta dalla società. Nel caso di un singolo affare, sarà necessario provare che - in presenza della liquidità disponibile senza la revoca degli affidamenti - l'impresa avrebbe concluso uno specifico affare dal quale sarebbe derivato un determinato guadagno. Tuttavia il danno può essere provato nel suo ammontare anche facendo riferimento a quelli che so-

Note:

(19) Trib. Bari, 24 gennaio 2008, cit.

(20) Trib. Bari, 24 gennaio 2008, cit.

no stati i guadagni dell'impresa in un certo periodo precedente la revoca degli affidamenti: se, ad esempio, si riuscisse a dimostrare che - nell'ultimo anno - la società era riuscita a guadagnare 10.000 euro al mese, si può ritenere che, per i mesi in cui l'operatività è stata interrotta a causa della segnalazione, si sia verificato un danno del medesimo importo. In materia di quantificazione del lucro cessante appare particolarmente dettagliata la già citata sentenza del Tribunale di Bari (21). Il consulente incaricato dal giudice rileva un sensibile rallentamento dell'attività industriale della società attrice alla quale fu impedito un regolare approvvigionamento della materie prime; conseguentemente si verificò una riduzione del volume d'affari per commesse rimaste inevase. Per valutare l'entità di tale pregiudizio economico il consulente individua il margine operativo lordo conseguito negli ultimi cinque esercizi sociali e lo applica alle due commesse rimaste inevase in conseguenza della segnalazione in Centrale rischi.

Di norma non è particolarmente difficile provare il nesso di causalità fra la segnalazione in Centrale rischi e il danno conseguente. Va difatti considerato che la segnalazione è preceduta dalla revoca degli affidamenti (con richiesta di rientro dall'esposizione debitoria) e che, una volta effettuata la segnalazione, diventa molto difficile per l'impresa ottenere nuovi finanziamenti da altre banche. L'effetto congiunto della revoca dell'affidamento, della richiesta di rientro dall'esposizione debitoria e della negazione di nuovo credito a opera di terzi determina la difficoltà di portare a termine gli affari già intrapresi nonché di concluderne di nuovi.

Può invece risultare difficile quantificare il danno patrimoniale subito. Abbiamo esaminato sopra la linea argomentativa seguita dal Tribunale di Bari, che si è avvalso di un consulente tecnico (22). In altri casi, tuttavia, non interviene alcun consulente e il soggetto investito della soluzione della controversia si può oggettivamente trovare in difficoltà nella quantificazione. Ad esempio in una sua recente decisione l'Arbitro Bancario Finanziario, pur avendo affermato l'illegittimità della segnalazione in Centrale rischi, ha negato il riconoscimento del danno patrimoniale, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova al riguardo (23). Bisogna però dire che l'ABF non dispone del potere di svolgere alcuna attività istruttoria. Nel corso del processo civile si potrà invece, come detto, affidare a un consulente tecnico la quantificazione dei danni patiti dall'attore in conseguenza dell'illecita segnalazione.

La risarcibilità del danno non patrimoniale

Oltre che per il risarcimento del danno patrimoniale, il cliente illegittimamente segnalato può agire in giudizio contro la banca per il ristoro del danno non patrimoniale. La sussistenza di un danno non patrimoniale è una conseguenza sostanzialmente "automatica" della illegittima segnalazione in Centrale rischi: dal momento in cui diventa nota l'inaffidabilità finanziaria del soggetto, alcuni beni facenti capo all'interessato sono certamente minati. I beni oggetto di tutela vengono definiti in modo differenziato dalla giurisprudenza, che - a seconda dei casi - utilizza espressioni quali "buon nome", "immagine" (o anche "immagine professionale" o "immagine sociale"), "onore", "reputazione" (o anche "reputazione economica"). Ciò che si è descritto come "automatismo" del danno trova conferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale l'erronea segnalazione presso la Centrale rischi è idonea di per sé a cagionare danni all'immagine e alla reputazione economica del soggetto indebitamente segnalato (24).

Premesso pertanto che la segnalazione in Centrale rischi cagiona per definizione un danno non patrimoniale al soggetto che la subisce, tale danno alla reputazione potrà essere riconosciuto solo nella misura in cui esso si configuri come ingiusto. Il criterio per separare il danno giusto da quello ingiusto è la legittimità dell'iscrizione. In caso di legittima iscrizione, prevale l'interesse pubblico all'informazione: il danno alla reputazione del cliente bancario si giustifica con il beneficio che ne trae il sistema bancario di essere adeguatamente informato sui soggetti inaffidabili dal punto di vista finanziario (25). Tale

Note:

(21) Trib. Bari, 24 gennaio 2008, cit.

(22) Trib. Bari, 24 gennaio 2008, cit.

(23) Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 2654 del 30 luglio 2012, in www.arbitrobancariofinanziario.it. Nella medesima decisione l'ABF ha invece ritenuto certa l'esistenza di danni non patrimoniali derivanti dalle segnalazioni illegittime, rilevanti sia sotto il profilo personale sia sotto quello commerciale, la cui entità è stata determinata in via equitativa in applicazione dell'art. 1226 c.c. Al riguardo, tenuto conto della qualificazione professionale della ricorrente, titolare di uno studio di commercialista, e della durata protratta delle evidenze negative a suo carico, è stato ritenuto congruo un risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di 15.000 euro.

(24) Cass., 24 maggio 2010, n. 12626, cit.

(25) Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord., 22 marzo 2007, in *Banca borsa tit. cred.*, 2008, II, 783 ss., con nota di A. Mondani, ha affermato che il diritto dell'imprenditore all'immagine e alla reputazione viene sacrificato di fronte alla preminente realizzazione dell'interesse pubblico che si concreta con la segnalazione e

(segue)

informazione consente alle banche di evitare di far credito a persone che non sono in grado di onorare i propri debiti e, al contrario, di far defluire le risorse verso soggetti che possono pagare capitali e interessi. In altri casi, invece, la segnalazione in Centrale rischi è “ingiusta” in quanto avvenuta senza che esistessero i presupposti per procedere all’iscrizione. In questa fattispecie manca l’interesse pubblico all’informazione: prevale pertanto l’interesse privato a che non sia danneggiata la reputazione del cliente. Recentemente il Tribunale di Brindisi ha stabilito che l’illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi è idonea a provocare un danno al debitore come persona, indipendentemente dall’eventuale svolgimento di un’attività commerciale; inoltre la lesione della reputazione personale esime il soggetto leso dall’onere di fornire in concreto la prova del danno, in quanto questo deve considerarsi *in re ipsa* (26). La sentenza dell’autorità giudiziaria brindisina consente di aggiungere due tasselli all’analisi della giurisprudenza in materia. Sotto un primo profilo il danno alla reputazione può sussistere anche per chi non svolge attività commerciale. Va premesso che la segnalazione in Centrale rischi può coinvolgere soggetti professionali oppure consumatori. Nel primo caso, la segnalazione può avere effetti negativi sullo svolgimento dell’attività professionale, ad esempio riducendo il numero di clienti. Ma anche nella seconda ipotesi (di persona fisica consumatore) la segnalazione in Centrale rischi può avere conseguenze deleterie. In altre parole, l’elemento “reputazione” in sé considerato è comune a professionisti e consumatori in quanto concerne la rappresentazione che la collettività ha di una certa persona, indipendentemente dal fatto che svolga o meno una certa attività. Sotto un secondo profilo, il Tribunale di Brindisi sottolinea come il danno sia *in re ipsa*, facendone derivare un’esenzione dall’onere della prova. In altre parole, basta l’allegazione della illegittima iscrizione affinché il giudice possa ritenere sussistere un danno.

Il problema per l’autorità giudiziaria non è peraltro risolto *in toto* in quanto rimane ferma la necessità di quantificare il nocimento. Come accennato sopra, per questo aspetto può peraltro sovvenire la valutazione equitativa del danno, prevista dall’art. 1226 c.c. in materia contrattuale (ma richiamata espressamente dall’art. 2056, comma 1, c.c. in materia extracontrattuale). Una volta accertato che vi è danno in conseguenza della segnalazione (e ciò avviene sostanzialmente sempre) e che tale danno è ingiusto (in quanto la segnalazione è illegittima), si tratta per il giudice di quantificare il nocimento subito dal se-

gnalato. Al riguardo è la medesima Corte di cassazione ad aver stabilito che la liquidazione può avvenire con criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1256 e 2056 c.c., qualora l’attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l’esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa durata del pregiudizio economico subito (27).

Il raccordo fra la tutela davanti al garante in materia di protezione dei dati personali e la tutela giurisdizionale

Giova poi accennare alle diverse tipologie di tutela di cui gode il soggetto vittima di un’errata segnalazione in Centrale rischi: in aggiunta all’ordinaria tutela giurisdizionale è possibile ricorrere al garante in materia di protezione dei dati personali.

Al fine di apprezzare correttamente questa possibile concorrenza di rimedi si deve partire dalla considerazione che la segnalazione in Centrale rischi equivale a rendere note circostanze certamente di tipo riservato, violando così la segretezza di cui deve normalmente godere il cliente bancario. I dati oggetto di comunicazione (concernenti, in essenza la non affidabilità finanziaria del segnalato) rientrano nel campo di applicazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Più precisamente, la comunicazione che l’intermediario effettua alla banca-dati istituita presso la Banca d’Italia rientra nella definizione di “comunicazione” di cui all’art. 4, lett. 1, d.lgs. n. 196/2003: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la

Note:

(segue nota 25)

la conseguente comunicazione dei crediti bancari in sofferenza. Tale sacrificio del diritto, a fronte dell’interesse pubblico, è giustificato soltanto dall’effettiva posizione di sofferenza del credito; giacché altrimenti, in mancanza di questa posizione giustificativa, la segnalazione effettuata da un istituto bancario alla Centrale dei rischi è illegittima e lesiva del diritto dell’imprenditore all’immagine e alla reputazione.

(26) Trib. Brindisi, 2 marzo 2011, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, 1 ss., con nota di M. Bellante, *Responsabilità della banca per illegittima segnalazione al CAI e alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e per illegittima iscrizione ipotecaria*.

(27) Cass., 24 maggio 2010, n. 12626, cit. Anche Trib. Salerno, 25 novembre 2009, in *Dir. fall.*, 2010, I, 582 ss., con nota di M. Menicucci, *Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia: presupposti della segnalazione, risarcimento del danno e strumenti di tutela del soggetto illegittimamente segnalato*, ha quantificato in via equitativa il danno, dando peso a elementi come il volume di affari della società, l’attività imprenditoriale svolta e la durata dell’indebita segnalazione.

loro messa a disposizione o consultazione. Con la comunicazione l'intermediario rende nota una circostanza (la sofferenza finanziaria di un determinato soggetto) alla Banca d'Italia e, per il suo tramite, agli intermediari partecipanti alla banca-dati, ovvero a un numero di soggetti determinabile.

Come è noto, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto non solo di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (comma 1), ma anche - circostanza rilevante ai nostri fini - di ottenere la rettificazione oppure la cancellazione dei dati (comma 3).

Tali diritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 196/2003). A dire il vero, il diritto di accesso ai dati nonché quello di rettificazione e cancellazione non possono essere esercitati nei casi indicati nell'art. 8, comma 2, del medesimo testo legislativo, e - fra le varie fattispecie previste da questa disposizione di legge - rientra l'ipotesi di dati trattati da un soggetto pubblico in base a espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità. Siccome questa previsione normativa concerne il caso delle banche-dati d'informazione creditizia, parrebbe esclusa la possibilità per il segnalato di chiedere la rettificazione o la cancellazione dei dati inseriti nella Centrale dei rischi.

Bisogna tuttavia considerare che il complesso di tutele predisposto dal d.lgs. n. 196/2003 è più ampio di quello finora illustrato. In particolare rimane fermo per l'interessato il diritto di rivolgersi al garante ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 196/2003. Infine, la persona vittima di erronea segnalazione alla Centrale dei rischi gode del diritto previsto dall'art. 152 d.lgs. n. 196/2003 (ossia quello di ricorrere all'autorità giudiziaria). Questa disposizione si caratterizza per una formulazione che tende a essere onnicomprensiva: recita difatti la legge che "tutte" le controversie che riguardano "comunque" l'applicazione delle disposizioni del codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

Con riferimento ai danni che si possono far valere nel contesto della *privacy*, il testo normativo prevede che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 196/2003). Si specifica altresì che il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di vio-

lazione dell'art. 11, che detta le modalità di trattamento dei dati (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 196/2003). Il legislatore dunque, nel contesto del trattamento dei dati personali, pare qualificare come extracontrattuale la responsabilità.

La Corte di cassazione è arrivata perfino ad affermare la responsabilità della Banca d'Italia in connessione con illegittime segnalazioni alla Centrale rischi. Secondo la Cassazione la Banca d'Italia, nella gestione della Centrale rischi, non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali dettata dal d.lgs. n. 196/2003, con la conseguenza che è configurabile la sua responsabilità civile in relazione ai danni cagionati dal trattamento di dati personali e spetta alla medesima Banca d'Italia la legittimazione passiva in ordine all'azione proposta dall'interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata (28).

Ammissibilità della tutela cautelare

L'azione in giudizio di chi è stato illegittimamente segnalato mira tipicamente a ottenere la cancellazione dell'iscrizione e, in aggiunta, il risarcimento del danno. Il ristoro del nocumento patito implica la quantificazione del danno nelle sue diverse voci (patrimoniale e non patrimoniale): di norma è necessaria un'apposita istruttoria, che si potrà svolgere nell'ordinario giudizio di cognizione. La cancellazione dalla banca-dati del nominativo illegittimamente iscritto è invece un'esigenza impellente che non può essere rimandata, pena un aggravamento del danno subito dal soggetto segnalato. Dunque lo strumento con cui le imprese interessate cercano di ottenere la cancellazione di una segnalazione in Centrale rischi è spesso quello del ricorso cautelare, in quanto i tempi lunghi dell'esperimento di un ordinario procedimento di cognizione non sono compatibili con le esigenze di celerità del mondo imprenditoriale.

In merito all'ammissibilità del ricorso *ex art.* 700 c.p.c., bisogna distinguere fra il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 (di riduzione e semplificazione dei riti) e il periodo posteriore. Difatti l'art. 34 del d.lgs. n. 150/2011 ha abrogato i commi 2-14 dell'art. 152 d.lgs. n. 196/2003, lasciando in vigore soltanto il comma 1. L'abrogato comma 6 d.lgs. n. 152/2003 prevedeva che quando sussiste pericolo imminente di un danno grave e ir-

Nota:

(28) Cass., 1° aprile 2009, n. 7958, cit.

reparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Dunque, prima della recente abrogazione, esisteva un procedimento cautelare tipico proprio in materia di trattamento di dati personali.

Alla luce di tale procedimento cautelare speciale, la giurisprudenza aveva negato che ci si potesse avvalere del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. In particolare, il Tribunale di Salerno ha affermato che la domanda di cancellazione della segnalazione alla Centrale rischi, in quanto inerente un'attività di trattamento dei dati personali, va proposta secondo lo schema procedimentale tipico di cui all'art. 152 d.lgs. n. 196/2003, con la conseguenza che è inammissibile il rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. a carattere residuale (29). In effetti il rimedio previsto dall'art. 700 c.p.c. si caratterizza per la sua sussidiarietà, da intendersi nel senso che è utilizzabile esclusivamente quando non esistono altri rimedi specifici. Letteralmente l'art. 700 c.p.c. indica che il ricorso è presentabile «fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo» e i casi regolati nelle precedenti sezioni sono il sequestro, i procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto e i procedimenti di istruzione preventiva. Il Tribunale di Salerno dà un'interpretazione estensiva della locuzione legislativa, ritenendo che la sussidiarietà si estenda anche ai casi disciplinati nella legislazione speciale.

Ora la situazione è profondamente modificata, in quanto l'art. 152 d.lgs. n. 196/2003 deve essere letto in coordinamento con la normativa in materia di riduzione e semplificazione dei riti civili. In particolare l'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 150/2011 prevede che le controversie previste dall'art. 152 d.lgs. n. 196/2003 sono regolate dal rito del lavoro. In assenza di uno specifico procedimento cautelare all'interno del rito del lavoro, deve ritenersi possibile l'utilizzo dello strumento di cui all'art. 700 c.p.c.

Come è noto, per l'emissione di un provvedimento cautelare occorre la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Fumus boni iuris significa che la pretesa fatta valere dal ricorrente appare essere fondata. Nel contesto delle segnalazioni in Centrale rischi significa che la segnalazione appare essere avvenuta in assenza dei presupposti che la legittimano. Spetterà pertanto al ricorrente fornire elementi da cui si può desumere

che non versa in una situazione d'insolvenza o sostanzialmente equiparabile.

Con riferimento al *periculum in mora*, si tratta di un pregiudizio imminente e irreparabile. Per quanto riguarda il "pregiudizio", in sostanza basta dimostrare che è avvenuta un'iscrizione nella Centrale rischi: difatti, come si è avuto modo di esporre sopra, la giurisprudenza ritiene che il danno da tale iscrizione sia *in re ipsa*. Potranno essere adottati danni di natura sia patrimoniale sia non patrimoniale. Con riguardo al requisito della "imminenza" del pregiudizio, anche la prova di tale presupposto non appare particolarmente difficile. Conseguenza della segnalazione in Centrale rischi è l'estrema difficoltà di ottenere nuovo credito. Ne consegue la quasi certa impossibilità di continuare a svolgere l'attività imprenditoriale, con la conseguenza che - nel giro di pochi mesi (se non di settimane) - l'impresa si deve fermare. Infine, per ottenere un provvedimento cautelare, andranno offerti al giudice elementi dai quali si può desumere che il pregiudizio che si lamenta è irreparabile. Il termine "irreparabile" significa che il danno, una volta subentrato, non può più essere ristabilito. Al riguardo va opportunamente evidenziato che la segnalazione in Centrale è quasi sempre idonea a intaccare i rapporti commerciali della società interessata: non sarà pertanto più possibile concludere nuovi affari. Un affare che dovesse sfumare stante la reputata inaffidabilità finanziaria del segnalato non può essere recuperato in futuro e implica una perdita irreparabile. Si caratterizza inoltre come irreparabile la dichiarazione d'insolvenza che fosse conseguenza della segnalazione in Centrale rischi (30).

Al sussistere delle condizioni che si sono illustrate, l'illegittima segnalazione in Centrale rischi può essere cancellata in via d'urgenza.

Note:

(29) Trib. Salerno, 23 maggio 2012, in *Corr. mer.*, 2012, 881 ss., con nota di P. Valore, *La tutela contro le illecite segnalazioni alla Centrale Rischi*.

(30) Trib. Nuoro, 11 gennaio 2011, in *www.ilcaso.it*, ha recentemente stabilito che il pregiudizio economico assume caratteri di irreparabilità quando la lesione del diritto lamentato è causa di un'aggressione al patrimonio della società tale da far temere la decozione della società o la riduzione della sua effettiva competitività sul mercato.